REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 31 agosto 2026 n.129

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 3, comma 24 della Legge 15 settembre 2023 n.132;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.47 adottata nella seduta del 25 agosto 2026;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ALLE CONVENZIONI E AGLI STANDARD INTERNAZIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

TITOLO I
MODIFICHE ALLA LEGGE 17 GIUGNO 2008 N.92 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1
(Modifiche all'articolo 21 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche)

1. Il comma 5 *bis*, dell'articolo 21 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche è così modificato:
"*5 bis*. In deroga a quanto previsto al comma 2, i prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco soggette a controllo pubblico di cui alla Legge 25 luglio 2000 n.67 e alla Legge 27 dicembre 2006 n.143 e loro successive modifiche, indipendentemente dall'ammontare dei gettoni o degli altri mezzi di gioco acquistati, adempiono agli obblighi di adeguata verifica esclusivamente mediante l'identificazione e la verifica dell'identità della clientela fin dal momento dell'ingresso nei locali, e sono tenuti ad adottare procedure idonee a collegare i dati identificativi del cliente alle operazioni compiute all'interno della casa da gioco, allo stesso riferite, di importo pari o superiore a euro 2.000,00 (duemila/00). I prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco sono soggetti altresì agli obblighi, previsti all'articolo 34, di registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni acquisiti ai sensi del presente comma.".

Art. 2
(Modifiche all'articolo 23-quater della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il comma 1, dell'articolo 23-*quater* della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:
"1. Le società, le associazioni, le fondazioni, gli enti analoghi dotati di personalità giuridica e le società estere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 del Decreto Delegato 14 marzo 2024 n.50 comunicano le informazioni relative alle persone fisiche che ne sono titolari effettivi ad

apposito registro. Tale registro è gestito dall'Agenzia, che lo utilizza ai fini delle proprie funzioni istituzionali.".

2. La lettera b), del comma 7, dell'articolo 23-*quater* della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata:

"b) ai soggetti designati, al fine di supportare l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica dei soggetti di cui al comma 1 che sono propri clienti, o sono in procinto di diventarlo;".

3. Il quarto periodo, del comma 7, dell'articolo 23-*quater* della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

"Le informazioni acquisite tramite accesso a quanto contenuto nel registro dai soggetti di cui alle lettere b), c), c *bis*) e c *ter*) non sono divulgabili a terzi ai sensi dell'articolo 192 del codice penale, fatti salvi gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria penale e quelli discendenti dagli obblighi di cui alla presente legge.".

4. La lettera b), del comma 13, dell'articolo 23-*quater* della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata:

"b) di società estere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 del Decreto Delegato n.50/2024, con cessazione dell'autorizzazione.".

5. Il comma 14, dell'articolo 23-*quater* della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

"14. Per le società, le associazioni, le fondazioni e gli enti analoghi dotati di personalità giuridica che siano assoggettati alle procedure concorsuali di cui alla Legge 15 novembre 1917 n.17, per le liquidazioni d'ufficio, nonché per le liquidazioni coatte amministrative disposte ai sensi dell'articolo 85 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche, l'obbligo di comunicazione è assolto in maniera automatica.".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 23-sexies della Legge n.92/2008)

1. Il comma 2, dell'articolo 23-*sexies* della Legge n.92/2008 è così modificato:

"2. Quanto contenuto in tale archivio è reso accessibile alle seguenti Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali: Autorità giudiziaria penale, Banca Centrale, Ufficio Centrale di Collegamento, Forze di Polizia e Ufficio Centrale Nazionale Interpol anche nella veste di ARO.".

2. È abrogato il comma 7, dell'articolo 23-*sexies* della Legge n.92/2008.

TITOLO II
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 4

(*Regime speciale per società e fondazioni in liquidazione volontaria che non hanno effettuato la comunicazione al registro di cui all'articolo 23-quater della Legge n.92/2008 e successive modifiche)*

1. Per le società che, alla data del 1° gennaio 2027, si trovano in stato di liquidazione volontaria e non hanno mai effettuato comunicazioni al registro di cui all'articolo 23-*quater* della Legge n.92/2008 e successive modifiche, l'autorità tenutaria di tale registro provvede all'assolvimento automatico dell'obbligo comunicativo, indicando, quale titolare effettivo, il socio persona fisica che detiene più del 25 per cento delle quote alla data di apertura della procedura.

2. Qualora non sia rinvenibile un socio persona fisica che deteneva più del 25 per cento della società di cui al comma 1, l'autorità tenutaria di tale registro provvede all'assolvimento automatico dell'obbligo comunicativo indicando, quale titolare effettivo, colui che risulta legale rappresentante il giorno precedente la data di apertura della liquidazione.

3. Per le fondazioni che, alla data del 1° gennaio 2027, si trovano in stato di liquidazione volontaria e non hanno mai effettuato comunicazioni al registro di cui all'articolo 23-*quater* della Legge n.92/2008 e successive modifiche, l'autorità tenutaria di tale registro provvede all'assolvimento automatico dell'obbligo comunicativo indicando, quale titolare effettivo, il fondatore.

Art. 5

(*Regole per l'assolvimento automatico dell'obbligo comunicativo di cui all'articolo 23-quater, comma 14 della Legge n.92/2008 e successive modifiche*)

1. Per l'assolvimento automatico dell'obbligo comunicativo di cui all'articolo 23-*quater*, comma 14 della Legge n.92/2008 e successive modifiche, per le società che si trovano nelle procedure indicate in tale comma, l'autorità tenutaria del registro provvede all'assolvimento automatico dell'obbligo comunicativo indicando, quale titolare effettivo, il socio persona fisica che detiene più del 25 per cento delle quote alla data di apertura della procedura.
2. Qualora non sia rinvenibile un socio persona fisica che detiene più del 25 per cento della società di cui al comma 1, l'autorità tenutaria del registro provvede all'assolvimento automatico dell'obbligo comunicativo indicando, quale titolare effettivo, colui che risulta legale rappresentante alla data di apertura della procedura.
3. Con riferimento alle fondazioni per le quali è in corso una delle procedure indicate all'articolo 23-*quater*, comma 14 della Legge n.92/2008 e successive modifiche, l'autorità tenutaria del registro provvede all'assolvimento automatico dell'obbligo comunicativo indicando, quale titolare effettivo, il fondatore.

Art. 6

(*Disposizioni di dettaglio di cui all'articolo 65-ter della Legge n.92/2008 e successive modifiche)*

1. Ai sensi dell'articolo 65–*ter*, comma 2 della Legge n.92/2008 e successive modifiche, per comunicazione eseguita in ritardo si intende la comunicazione eseguita entro centoottanta giorni dallo scadere del termine previsto per l'adempimento, ai sensi dell'articolo 23–*quater*, comma 6 della medesima legge.
2. Decorso tale termine la comunicazione si intende mancata.

Art. 7

(*Decorrenza dell'efficacia)*

1. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto delegato decorre dal 1° gennaio 2027.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 agosto 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alice Mina – Vladimiro Selva

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi